Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Mercoledì, 5 luglio 1933 - Anno XI** **Numero 154**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 26 gennaio 1933-XI, sulla proposta del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 9 maggio 1926, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Abbaticola Ernesto fu Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 5 gennaio 1933-XI, sulla proposta del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 31 dicembre 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Capretti Angelo fu Pietro.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 16 gennaio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 2 aprile 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Castiglione Carmelo fu Salvatore.

(5042)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Chieti una Rassegna zootecnica interprovinciale del bestiame bovino ed ovino.

Con decreto in data 13 giugno 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 23 successivo, registro n. 5 Finanze, foglio n. 260, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Chieti è stato autorizzato a promuovere in quella città, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Rassegna zootecnica interprovinciale del bestiame bovino ed ovino.

(5050)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 705.
Approvazione della tariffa dei diritti di segreteria dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 18 aprile 1926, n. 731, il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, la legge 3 gennaio 1929, n. 16, e la legge 18 giugno 1931, n. 875, sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia corporativa;

Visti gli articoli 18, lettere *a*) e *b*), e 19 della richiamata legge 18 aprile 1926, n. 731;

Vista la deliberazione n. 321 del 19 ottobre 1932 del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Venezia;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di segreteria dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Venezia, annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 152. — MANCINI.

ALLEGATO.

Tariffa dei diritti di segreteria dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Venezia.

1.	Per ogni esame degli atti esistenti presso il Consiglio od Ufficio, salvo il disposto dell'art. 29 della legge 18 aprile 1926, n. 731	L.	1 —
2.	Per ogni certificato e per ogni vidimazione di firma non specificati	»	2 —
3.	Per ogni certificato d'origine	»	1 —
4.	Per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste ed appalti pubblici ed a licitazioni e gare	»	7 —
5.	Per certificati di prezzi non quotati nei listini	»	10 —
6.	Per copie di atti consiliari e relativa autenticazione	»	6 —
	Per ogni pagina o frazione oltre il 1° foglio di carta	»	0,50
7.	Per l'iscrizione in uno dei ruoli compilati dal Consiglio	»	50 —
8.	Per ogni certificato per uso di incasso di denaro	»	2 —
9.	Per legalizzazione di singola firma	»	2 —
	Per ogni firma successiva	»	1 —
10.	Per ogni certificato di idoneità ad esercitare la funzione di spedizioniere doganale od altre pubbliche funzioni	»	10 —
11.	Rilascio di carte di legittimazione per viaggiatori di commercio	»	5 —
12.	Designazione di arbitri o periti	»	25 —
13.	Dichiarazione di esistenza di uso mercantile	»	10 —
14.	Certificati comprovanti la iscrizione in uno dei ruoli del Consiglio	»	10 —
15.	Certificati di abilitazione dei tori	»	2 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 706.
Approvazione della tariffa dei diritti di segreteria dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Verona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 18 aprile 1926, n. 731, il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, la legge 3 gennaio 1929, n. 16, e la legge 18 giugno 1931, n. 875, sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia corporativa;
Visti gli articoli 18, lettere *a*) e *b*), e 19 della richiamata legge 18 aprile 1926, n. 731;
Vista la deliberazione 7 maggio 1929 del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Verona;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di segreteria dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Verona, annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogati i Regi decreti 5 maggio 1879, n. MMCCVI (serie 2ª, parte supplementare) e 9 giugno 1892, n. CCCCI (parte supplementare), con i quali sono state approvate le tariffe e relativi regolamenti per i diritti di segreteria della cessata Camera di commercio di Verona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 151. — MANCINI.

ALLEGATO.

Tariffa dei diritti di segreteria dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Verona.

1. Per ogni certificato d'origine e per ogni altra analoga attestazione relativa all'importazione ed esportazione di merci . . . . . . L. 1 —
2. Per ogni vidimazione o legalizzazione di firma » 1 —
3. Per ogni certificato in estratto dal registro delle ditte o dal registro delle firme depositate . . . . » 2 —
4. Per ogni certificato o attestazione desunta da altri atti o ruoli consigliari e per ogni carta di legittimazione e simili . . . . » 5 —
5. Per ogni quotazione dei prezzi desunti dai propri listini (minimo lire 3 per ogni certificato) . . . . » 1 —
(Quando il certificato richieda la formazione di medie laboriose, il diritto, di segreteria sarà determinato caso per caso, e in precedenza, con un minimo di L. 3 per ogni media).
6. Per ogni certificato sui prezzi da ricavarsi attraverso ad inchieste da compiersi espressamente . . . . L. 10 —
7. Per ogni certificato degli usi accertati . . » 5 —
8. Per ogni certificato non contemplato ai numeri precedenti . . . . » 5 —
9. Per ogni copia conforme all'originale di deliberazione di organi del Consiglio. . . . » 5 —
10. Per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, licitazioni e simili. . . . . . » 10 —
11. Per ogni certificato di idoneità ad esercitare pubbliche funzioni . . . . » 10 —
12. Per ogni certificato relativo a designazione di arbitro . . . . » 10 —
13. Per l'iscrizione o reiscrizione in uno dei ruoli formati dal Consiglio . . . . . » 50 —
(Quando i certificati o gli atti rilasciati dall'Ufficio sono stesi sopra due o più pagine, è dovuto all'Ufficio un diritto supplementare di L. 1 per ogni pagina in più della prima).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 1° giugno 1933, n. 707.
Modificazione delle circoscrizioni dei Compartimenti delle ferrovie dello Stato di Roma e Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 29 giugno 1912, n. 728;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La stazione di Formia ed il tronco di linea Formia-Gaeta, quest'ultima stazione compresa, passano dal 1° giugno 1933-XI dalla circoscrizione del Compartimento di Napoli a quella del Compartimento di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 giugno 1933, n. 708.
Autorizzazione al comune di Leprignano a cambiare la propria denominazione in « Capena ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 25 agosto 1931, con cui il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Leprignano chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione del Comune in quella di Capena;

Veduta la deliberazione del commissario prefettizio predetto in data 19 novembre 1932; nonchè quella in data 15 luglio 1932 del preside della provincia di Roma, con i poteri del Rettorato;

Veduti i pareri espressi dai Ministeri delle comunicazioni e dell'educazione nazionale con note rispettivamente in data 5 aprile 1932, n. 935156, e 19 ottobre 1932, n. 9866;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

[illegible]

Il comune di Leprignano, in provincia di Roma, è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Capena ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 137. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1933.
Sostituzione di un membro del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, col quale è stata istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il R. decreto 21 novembre 1929, n. 2476, che modifica il primo comma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge, determinando la composizione del Consiglio tecnico dell'Associazione;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1930, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, registro n. 1 Corporazioni, foglio 218, concernente la nomina dei componenti il Consiglio tecnico;

Vista la lettera 31 maggio 1933, n. 1110, con la quale il presidente dell'Associazione comunica il decesso del gr. ufficiale gen. Francesco Lenzi, membro del Consiglio tecnico, di nomina ministeriale, e chiede che si provveda alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. prof. Mario Giacomo Levi, direttore dell'Istituto di chimica industriale e della Sezione combustibili nel Regio politecnico di Milano, è chiamato a far parte del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione del defunto gen. Francesco Lenzi.

Art. 2.

In dipendenza della nomina, di cui al precedente articolo, il comm. prof. Mario Giacomo Levi cessa, a termini del R. decreto 29 novembre 1929, n. 2476, dalla carica di membro del Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(5043)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-367 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Pavletic Carlo fu Andrea e di Caterina Mucic, nato a Gorizia il 7 novembre 1873 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavletic Angela fu Giuseppe Podbersig, nata a Gorizia il 4 settembre 1884, moglie;
Pavletic Emilia, nata a Gorizia il 26 giugno 1905, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1393)

N. 50-6 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Tomsic Ermenegilda in Spazzapan, nata a Trieste nel 1868 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1394)

N. 50-151 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome della sig.a Semolic Bernarda in Semoli di Filippo e di Tavcer Antonia, nato a Brestovizza in Valle il 4 aprile 1899 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogn altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1400)

N. 50-148 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome della sig.a Semolic Rosalia ved. Semoli fu Giuseppe e della fu Kocjancic Caterina, nata a Brestovizza in Valle il 13 settembre 1878 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1397)

N. 50-149 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Agostino fu Lorenzo e della fu Kavcic Maria, nato a Brestovizza in Valle il 16 agosto 1880 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semoli Maria di Giuseppe Kacic, nata a Brestovizza in Valle il 23 marzo 1884, moglie;

Semoli Giuseppe, nato a Brestovizza in Valle il 3 maggio 1908, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(1398)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 146.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 luglio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	14.46
Inghilterra (Sterlina)	64 —
Francia (Franco)	74.50
Svizzera (Franco)	365.30
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.642

Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13.50
Cecoslovacchia (Corona)	56.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.855
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.49
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.215
Olanda (Fiorino)	7.572
Polonia (Zloty)	212 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158 —
Svezia (Corona)	3.29
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	ex 79.175
Id 3,50 % (1902)	ex 77.925
Id 3 % lordo	55.075
Consolidato 5 %	ex 86.40
Buoni novennali Scadenza 1934	100.925
Id id. id. 1940	102.50
Id. id. id. 1941	102.60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.975

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1926, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

1. — È aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali;

A) Posti di studio a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale:

a) posti di studio ordinari, n. 24;

b) posti di studio per giovani appartenenti a famiglie residenti nelle nuove Provincie, n. 5;

c) posti di studio per figli di presidi, professori e funzionari dei Convitti nazionali, n. 1 e 1/2;

d) posti di studio per giovani già profughi di guerra, n. 3;

e) posti gratuiti a favore di giovani della Venezia Giulia, Venezia Tridentina o di Zara, n. 5;

B) Posti di studio a carico dei bilanci dei Convitti:

f) posti di studio ordinari presso i seguenti Convitti: Aquila n. 1, Catanzaro n. 1, Cosenza n. 1, Lecce n. 2, Maddaloni n. 1, Palermo n. 1, Parma n. 1;

g) posti di studio per figli di presidi, professori delle pubbliche scuole, funzionari dei Convitti nazionali e dell'Amministrazione scolastica: Campobasso n. 1.

2. — I posti suddetti saranno conferiti a giovanetti, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, i quali siano cittadini italiani, o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità, e che abbiano non meno di 6 anni e non più di 12 al 30 settembre 1933.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano alunni dei Convitti nazionali o di Convitti gestiti col concorso finanziario dello Stato.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o in causa della guerra, o di cittadini morti a causa delle idealità nazionali, ai giovanetti figli di mutilati di guerra e di decorati al valore ed a giovanetti inscritti all'Opera nazionale Balilla.

3. — Il concorso è per titoli, da giudicarsi da una Commissione ministeriale.

4. — I concorrenti dovranno inviare istanza al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale per gli Istituti di educazione) non più tardi del 31 luglio 1933.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1932-33 con lo specchietto dei voti riportati e, per coloro che abbiano sostenuti esami di Stato, il certificato dei voti riportati negli esami medesimi;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e da ciascun componente della sua famiglia (quando la famiglia risiede in Comune diverso da quello di origine, occorre analogo certificato anche pel Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato);

g) tessera dell'Opera nazionale Balilla;

h) ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia si obblighi a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie. Potranno, in ogni caso, essere uniti tutti quegli altri documenti che l'istante ritenga di produrre nel proprio interesse.

5. — I giovanetti che siano già alunni dei Convitti nazionali sono dispensati dal presentare il certificato di nascita, il certificato di sana costituzione fisica ed il certificato di cittadinanza italiana.

Coloro che aspirano a posti di studio indicati alla lettera *c*) dell'art. 1, sono dispensati dal presentare il certificato di cui all'art. 4, lettera *f*), ma dovranno produrre un certificato da cui risulta che sono figli di un preside, o di un insegnante di scuola media governativa, o di un funzionario dei Convitti nazionali di nomina Regia o Ministeriale, e nel quale sia anche indicato se sono orfani.

Coloro che aspirano ai posti di studio *d*) e *g*) dovranno produrre i certificati che comprovino l'appartenenza di essi ad una delle categorie sopra indicate.

6. — I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione del conferimento del posto, lasceranno passare un mese senza prenderne possesso.

7. — I giovanetti che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei Convitti nazionali godranno il beneficio fino al termine degli studi medi.

8. — Per i posti gratuiti nel Convitto nazionale di Bolzano il Ministero corrisponde L. 3000 annue comprensive della retta e della quota fissa dal pagamento delle quali il vincitore sarà esonerato.

9. — Agli effetti del presente concorso i semi-convittori sono equiparati ai convittori.

Roma, addì 23 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(5034)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti gratuiti nell'Educandato femminile di S. Demetrio di Zara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 20 aprile 1933, n. 420, che approva lo stanziamento di L. 72.300 per 30 nuovi posti a favore di giovani dalmate nel Reale educandato di S. Demetrio in Zara;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1926, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;
Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;

Decreta:

1. — È aperto il concorso per il conferimento di 30 posti gratuiti nell'Educandato femminile di S. Demetrio di Zara.

I suddetti posti saranno conferiti a giovanette dalmate.

2. — Il concorso è per titoli.

3. — Nell'assegnazione dei posti sarà data la precedenza alle orfane dei militari morti in guerra o in causa di guerra, alle orfane di cittadini morti a causa delle idealità nazionali, alle giovanette figlie di mutilati di guerra o di decorati di medaglia al valore e alle govanette iscritte all'Opera nazionale Balilla.

4. — Le concorrenti dovranno far pervenire la domanda al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale per gli Istituti di educazione) non più tardi del 31 luglio 1933-XI.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà o, se trattisi di aspiranti non regnicoli, dal console italiano;

d) certificato degli studi compiuti nell'anno 1932-33 con lo specchietto dei punti riportati, e, per coloro che abbiano sostenuti esami di Stato, il certificato dei voti riportati negli esami medesimi;

e) dichiarazione del podestà o del console sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

f) certificato del procuratore delle imposte o del console che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e da ciascun componente della sua famiglia (se la famiglia risiede in Comune diverso da quello di origine occorre analogo certificato anche pel Comune di origine);

g) stato di servizio militare del padre dell'aspirante e qualsiasi altro attestato comprovante le benemerenze patriottiche civili o militari dei componenti la famiglia dell'aspirante;

h) ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie. Potranno, in ogni caso, essere allegati tutti quegli altri documenti che l'istante ritenga di produrre nel proprio interesse.

5. — Le concessionarie di un posto decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

6. — Le giovanette che otterranno il conferimento di un posto gratuito, godranno il beneficio sino al termine degli studi che si possono compiere nella città di Zara, salvo i casi di sospensione o decadenza.

7. — Il presente concorso sarà giudicato da una Commissione ministeriale della quale farà parte un rappresentante della Dalmazia.

Roma, addì 23 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(5038)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti gratuiti nei Convitti del Regno a favore di alunni maschi dei Regi istituti magistrali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 2 luglio 1929, n. 1272, concernente provvedimenti per l'istruzione magistrale;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067;

Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per il conferimento di n. 20 posti gratuiti da distribuirsi tra i Convitti compresi nel seguente elenco:

Convitti nazionali: di Aosta, Aquila, Bari, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Macerata, Matera, Potenza, Reggio Calabria, Siena, Sondrio, Teramo, Vibo Valentia;

Convitto comunale « De Amicis » di Pinerolo;

Convitto maschile annesso all'Istituto magistrale di Vercelli;

Convitto civico « Umberto I » di Spoleto;

Convitto provinciale « B. Mussolini » di Mantova;

Convitto « Raffaello » di Urbino;

Convitto municipale di Rieti;

Convitto « Serristori » di Castiglion Fiorentino;

Convitto maschile annesso all'Istituto magistrale di Parenzo;

Convitto comunale di Pontremoli;

Convitto « N. Tommaseo » di Zara;

Convitto comunale provinciale « Di Toppo Wassermann » di Udine;

Convitto fascista « Milite Ignoto » di Pavia;

Convitto civico di Mondovì.

Art. 2.

Ai posti suddetti potranno aspirare gli alunni maschi italiani, o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità, i quali siano inscritti o abbiano titoli a iscriversi per Regi istituti magistrali, appartengano a famiglie di disagiate condizioni economiche e risultino meritevoli per condotta e per profitto.

L'età massima per partecipare al concorso è di anni 12 al 30 settembre 1933, eccezione fatta per coloro che siano alunni interni di Convitti nazionali o di Convitti tenuti da Provincie, da Comuni e da altri Enti forniti di personalità giuridica.

Art. 3.

Il concorso è per titoli, da giudicarsi da una Commissione ministeriale.

Art. 4.

I concorrenti dovranno inviare istanza al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale degli Istituti di educazione) non oltre il 31 luglio 1933-XI.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo, a norma del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3268);

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e, per gli italiani non regnicoli, attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente, e i sentimenti italiani della famiglia stessa;

c) certificato dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante e impedirgli il pieno esercizio dei suoi doveri (legalizzato);

d) pagella scolastica dell'ultimo anno di studio col risultato dello scrutinio finale o certificato degli esami sostenuti nelle sessioni estive del corrente anno. In entrambi i casi dovrà risultare la votazione ottenuta nelle singole discipline;

e) dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci dalla quale risulti che il candidato proseguirà o inizierà nell'anno scolastico 1933-34 gli studi magistrali;

f) certificato podestarile dal quale risulti la composizione della famiglia, il numero, l'età e la professione dei componenti la medesima con la indicazione dell'ammontare del reddito ricavato dall'attività dei singoli componenti;

h) certificato del procuratore delle imposte circa l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai genitori nel luogo di residenza o nei luoghi di residenza e di origine quando siano diversi;

g) tutti gli altri documenti che l'aspirante ritenga utile di presentare e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'articolo seguente.

Dalla presentazione dei documenti suindicati sono esonerati coloro i quali partecipano contemporaneamente anche ad altro concorso presso questo Ministero, però dovranno inviare apposita domanda corredata da un elenco dei documenti esibiti per l'altro concorso.

Art. 5.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o a causa della guerra, o di cittadini morti a causa delle idealità nazionali, ai figli di mutilati o invalidi di guerra e di decorati al valore miltare, e agli iscritti all'Opera nazionale Balilla.

Le benemerenze belliche dovranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato ufficiale dal quale risulti la categiora della pensione.

Art. 6.

I vincitori del concorso decadranno dal beneficio se non ne prenderanno possesso entro venti giorni dal termine che verrà fissato dal Ministero e se non faranno risultare di essere regolarmente iscritti nel Regio istituto magistrale della città ove ha sede il Convitto.

I vincitori che abbiano accettato godranno del beneficio fino al compimento degli studi presso l'Istituto magistrale.

Il godimento cesserà per uno dei motivi indicati nell'art. 11 del R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067.

Art. 7.

Il Ministero corrisponde, per ogni posto gratuito, la retta di L. 4300 per il primo anno di godimento e di L. 3500 per gli anni successivi.

I Convitti indicati nell'art. 1 del presente decreto che intendono ottenere l'assegnazione di vincitori del concorso dovranno previamente impegnarsi a provvedere, mediante la retta stabilita, a tutte le spese di mantenimento, a quelle accessorie e a quelle di primo ingresso.

Art. 8.

Il godimento del posto gratuito è incompatibile con quello di una delle borse di studio previsto dal R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067.

Roma, addì 23 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(5039)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a 10 posti di alunno nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI, col quale è stato indetto un concorso per esami a 10 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 15 marzo 1933-XI;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami a 10 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	TOTALE
1	Ottaviano Carmela	9,10	9,10	18,20
2	Erbacci Etilia	9,15	9 —	18,15
3	Fardella Nicolò	7,95	9,10	17,05
4	Lanzafame Rosario, orfano di guerra	8,25	8,70	16,95
5	Angiulli Mario	8,65	8,30	16,95
6	Cucco Vincenzo	7,65	9,20	16,85
7	Lorenzoni Antonio Carlo	8,20	8,60	16,80
8	Lazzarini Ottorino	7 —	9,50	16,50
9	Gagliardi Umberto	8,55	7,90	16,45
10	Salzarulo Mario	8 —	8,40	16,40
11	Grassi Giacomo	7,90	8,40	16,30
12	Licitra Giovanni, ammogliato, ex combattente	7,25	9 —	16,25
13	Arganelli Luigi	7,55	8,70	16,25
14	Costa Maria Luigia, nubile, anni 19 mesi 7	8,60	7,60	16,20
15	Loveri Gustavo, celibe, anni 19 giorni 2	8 —	8,20	16,20
16	Baldelli Ulisse	7,55	8,60	16,15
17	Lamarra Antonio, orfano di guerra	7,25	8,70	15,95
18	Serino Giovanni	7,55	8,40	15,95
19	Ruocco Vincenzo	8,10	7,70	15,80
20	Pappalardo Giacomo	7,65	8,10	15,75
21	Catalano Simone, celibe, anni 26 mesi 4	7,60	8,10	15,70
22	Prosperi Mariano, celibe, anni 23 mesi 10	7,50	8,20	15,70
23	Pavone Salvatore	7,35	8,30	15,65
24	Brigatti Maddalena	7,40	8,20	15,60
25	Rubino Vittorio	8,15	7,40	15,55
26	Stella Lydia, orfana di guerra	8,10	7,40	15,50
27	Musella Carmine	7,50	8 —	15,50
28	Ricci Guido	7,55	7,90	15,45
29	Ferrante Giuseppe	7,65	7,70	15,35
30	Lombardini Annunziata	8,40	6,90	15,30
31	Malinverni Emilio	7,80	7,30	15,10
32	Grilli Mario	7,85	7,20	15,05
33	Grillo Francesco	7,30	7,70	15 —
34	Lentini Francesco	8,15	6,80	14,95
35	Romano Ciro	7 —	7,80	14,80
36	Lenci Raffaele	7,35	7,20	14,55
37	Baldassarini Mario	7,80	6,50	14,30
38	Passadore Mario	7,70	6,50	14,20
39	Muzzi Renato, celibe, anni 38 mesi 9	7,40	6,50	13,90
40	Proto Eugenio, celibe, anni 22 mesi 3	7 —	6,90	13,90
41	Pensato Francesco Paolo	7,20	6,60	13,80

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Ottaviano Carmela.
2. Erbacci Etilia.
3. Fardella Nicolò.
4. Lanzafame Rosario
5. Angiulli Mario
6. Cucco Vincenzo.
7. Lorenzoni Antonio Carlo.
8. Lazzarini Ottorino.
9. Gagliardi Umberto.
10. Salzarulo Mario.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Grassi Giacomo.
2. Licitra Giovanni.
3. Arganelli Luigi.
4. Costa Maria Luigia.
5. Loveri Gustavo.
6. Baldelli Ulisse.
7. Lamarra Antonio.
8. Serino Giovanni.
9. Ruocco Vincenzo.
10. Pappalardo Giacomo.
11. Catalano Simone.
12. Prosperi Mariano.
13. Pavone Salvatore.
14. Brigatti Maddalena.
15. Rubino Vittorio.
16. Stella Lydia.
17. Musella Carmine.
18. Ricci Guido.
19. Ferrante Giuseppe.
20. Lombardini Annunziata.
21. Malinverni Emilio.
22. Grilli Mario.
23. Grillo Francesco.
24. Lentini Francesco.
25. Romano Ciro.
26. Lenci Raffaele.
27. Baldassarini Mario.
28. Passadore Mario.
29. Muzzi Renato.
30. Proto Eugenio.
31. Pensato Francesco Paolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5031)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.